

REGOLAMENTO (CE) N. 635/2007 DELLA COMMISSIONE**del 7 giugno 2007****recante deroga per l'esercizio contabile 2006 al regolamento (CEE) n. 1915/83 con riguardo al periodo di trasmissione delle schede aziendali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità Economica Europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione, del 13 luglio 1983, relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole ⁽²⁾, a decorrere dall'esercizio contabile 2005 tutte le schede aziendali vengono trasmesse dall'organo di collegamento alla Commissione al più tardi 12 mesi dopo la fine dell'esercizio contabile cui si riferiscono.
- (2) È opportuno, in via eccezionale per l'esercizio contabile 2006, concedere alla Danimarca un termine più lungo

per la trasmissione dei dati, onde consentire a questo Stato membro di completare il rinnovamento del sistema informatico utilizzato per elaborare i dati contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete d'informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1915/83, per l'esercizio contabile 2006 le schede aziendali vengono trasmesse dall'organo di collegamento della Danimarca alla Commissione entro un termine di 18 mesi dopo la fine di detto esercizio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 190 del 14.7.1983, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1192/2005 (GU L 194 del 26.7.2005, pag. 3).